



vole espresso dal Comitato permanente nella
adunanza in data 24 novembre corrente, ap-
prova.

5. Assunzione obbligatoria di invalidi
di guerra, di invalidi civili per fatto di
guerra e di invalidi per servizio.

Il Direttore generale riferisce che le leggi
5 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142,
dispongono per l'assunzione obbligatoria
di invalidi di guerra, di invalidi civili per
fatto di guerra e di invalidi per servizio.

In forza di tali leggi l'Istituto è tenuto
a occupare invalidi nelle seguenti percentua-
li:

- 6% del personale complessivamente in ser-
vizio per gli invalidi di guerra;
- 2,50% del personale complessivamente in
servizio per gli invalidi civili per fatto di
guerra e per gli invalidi per servizio (nel
la misura di un invalido per servizio
per ogni tre posti riservati agli invalidi
civili per fatto di guerra - art. 9 della leg-
ge n. 142.

Allo stato, si dovrebbe procedere all'as-